

**ACCORDO TERRITORIALE PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
SULLA DETASSAZIONE DELLE EROGAZIONI
LEGATE ALL'ANDAMENTO ECONOMICO DELL'IMPRESA PER L'ANNO 2011**

Tra

CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA

e

FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL

della provincia di **Roma**

Premesso

- che, in attuazione dell'art. 53, c.1, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, la legge di stabilità per il 2011 (art. 1, c. 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha modificato e prorogato la tassazione agevolata delle erogazioni legate all'andamento economico dell'impresa mediante l'applicazione di un'aliquota del 10% sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali;
- che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, emanata di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha chiarito che la concessione della predetta agevolazione, per l'anno 2011, è subordinata *“alla circostanza che la retribuzione premiale sia erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, escludendo, quindi, dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro”*;

le Parti convengono

di recepire nel presente accordo, per l'anno 2011, le disposizioni del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010 per gli istituti – quali, a mero titolo esemplificativo, le erogazioni premiali e i trattamenti economici per lavoro straordinario, supplementare, a turni, notturno, festivo e domenicale – riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegati ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le imprese pertanto applicheranno a favore del personale dipendente il regime fiscale agevolato di cui in premessa, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa applicabile, alle somme erogate ai dipendenti nell'anno 2011 sempre che le stesse siano riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegati ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Il presente accordo si applica ai rapporti di lavoro delle imprese aderenti a Confagricoltura, Coldiretti e CIA della provincia di Roma ancorché la prestazione venga resa in ambiti provinciali diversi.

I contenuti del presente accordo hanno carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Roma, 15 aprile 2011